ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal Comune di Statte con D.C.C. n° 13 del 29 marzo 2023

Statte,il			Al COMUNE DI Settor Via San Francesco d' uti.statte@pec.rupar.	re Tributi Assisi n.5	Spazio per il protocollo
DATI DEL CONTRIBUENTE					
cognome e nome/denominazione		Codice fiscale			
comune di residenza o sede legale		telefono			
indirizzo e-mail o PEC:	· ·	!			<u> </u>
DATI DEL RICHIEDENTE (compil	are solo se ere	de/tutore o legale ra	appresentante del d	contribuente)	
cognome e nome/denominazione	cognome e nome/denominazione o ragione sociale				
comune di residenza o sede legale: prov. via,n°civico					telefono
indirizzo e-mail o PEC:					
> Modalità di definizione Codice (Vedi istruzioni): Dati della controversia i	(Articolo 4, co	mmi da 1a 3, del <i>Reg</i>	golamento):		
Periodo di imposta Data di notifica del				ricorso in primo	grado
Organo giurisdizionale e S	ede				
Registro Generale (indicar	e numero e ann	o)			
Tipo atto impugnato					
Numero atto impugnato					
Valore della controversia ((€)				

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal Comune di Statte con D.C.C. n° 13 del 29 marzo 2023

	Determinazione	dell'importo:
--	----------------	---------------

Importo lordo dovuto (€):	
Importo versato in pendenza di giudizio (€):	
Importo netto dovuto (€):	
Numero rate:	
Importo versato per la definizione o prima rata (€):	Data di versamento:
Note (eventuali):	

Informazioni rese agli interessati in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 E secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018)

Il Comune di Statte (Titolare del Trattamento) informa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/16 (d'ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali.

Delegati/Designati per la protezione dei dati: Dirigente o Titolare di Posizione Organizzativa di ogni Settore di riferimento. Il Delegato, insieme al Responsabile della Protezione dei Dati, forniscono il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 - 22 del Regolamento.

- Finalità del trattamento e base giuridica: Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Statte, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico e non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per l'elaborazione, la gestione e la riscossione dei tributi, al fine di adempiere agli obblighi previsti da norme di legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
- Categoria di dati personali: Il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati (es. stato di salute, origine razziale o etnica) e/o giudiziari necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico).
- Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;
- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

- Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
- Conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell'Ente.
- Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione di servizi. Non conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Ufficio possa svolgere le proprie attività istituzionali.
- Diritti dell'interessato; Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento si rinvia alla privacy policy generale del Sito web.

Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) all'indirizzo email: serviziorpd@pa326.it, utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica.

- 11	DICHIA	LWINIT	

II DICILIADANTE

Modalità di presentazione:

- via pec: tributi.statte@pec.rupar.puglia.it purchè l'indirizzo di posta certificata sia relativo allo stesso contribuente o a soggetto dallo stesso delegato
- per raccomandata A/R in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio Postale;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale entro le ore 12.00 del giorno di scadenza (orari apertura: dal lunedì al venerdì ore 9:00 12:00 e nei pomeriggi del lunedi e mercoledi ore 16:00-17:00)

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal Comune di Statte con D.C.C. n° 13 del 29 marzo 2023

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità di definizione (ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti") Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- Codice "01": per valore della controversia pari al 100% se alla data del 01/01/2023 (art.4, comma 1):
- a) il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
- b) di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- Codice "02": per valore della controversia pari al 90% se alla data del 1° gennaio 2023 (art.4, comma 1):
- a) il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- b) il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- **Codice "03":** nel caso in cui il valore della controversia sia pari al 40% se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune (art.4, comma 1);
- **Codice "04"**: nel caso in cui il valore della controversia sia pari al 15% se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune (art.4, comma 1);
- Codice "05": In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi (art.4, comma 2):
- il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
- il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di li grado ;
- **Codice "06":** nel caso in cui le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 1°gennaio 2023, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (art.4, comma 1 del Regolamento);
- Codice "07": se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia (art.4, comma 3);
- **Codice "08":** Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto il 40% del valore della controversia nei casi diversi dal precedente (art.4, comma 3)
- Codice "09": Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte (art.4, comma 5);

Dati della controversia tributaria pendente

- Periodo d'imposta: indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta al quale si riferisce l'atto impugnato;
- Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC;
- **Organo giurisdizionale e Sede:** indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado);
- Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa;
- Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato;
- Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato;
- Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal Comune di Statte con D.C.C. n° 13 del 29 marzo 2023

Determinazione dell'importo dovuto

- Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" "Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n.197 del 2022". Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 1, comma 191, della legge n.197 del 2022" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione;
- Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero;
- Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i seguenti codici tributo.

TARSU (tariffa 3920 - interessi 3921 - sanzioni 3922)

TARES-TARI (tariffa 3944 - interessi 3945 - sanzioni 3946)

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011-COMUNE "3912"

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale-COMUNE "3913"

IMU - imposta municipale propria per i terreni-COMUNE "3914"

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili-COMUNE "3916"

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati-COMUNE "3918"

IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE "3923"

IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE "3924"

- Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es : euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'atenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es : somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00);
- Numero rate se l'importo dovuto è superiore a euro 1.000,00 e si intende usufruire del pagamento rateale: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo);
- Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto:
- Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa